

emp

RDF

R

H

34

Atto costitutivo dell'Associazione "Elettra APS"



In data 07/10/2024, alle ore 19:00, nel comune di Genova Via/Piazza San Vincenzo n° 60/8 CAP 16121 si sono riunite le seguenti persone:

1. Sig. Minetti Edoardo nato a Savona il 22/01/2000 residente a Genova (GE) CAP 16121 in Via Via San Vincenzo n. 60/8 codice fiscale MNTDRD00A22I480Q cittadinanza Italiana.
2. Sig. Cepollini Pietro nato a Ceva (CN) il 23/12/1999 residente a Cengio (SV) CAP 17056 in Via via Hermada n. 6 codice fiscale CPLPTR99T23C589L cittadinanza Italiana.
3. Sig. Gallo Marco nato a Genova il 04/03/1996 residente a Genova (GE) CAP 16156 in Via Carlo Lorenzini 73 codice fiscale GLLMRC96C04D9690 cittadinanza Italiana.
4. Sig.ra Camilla Margherita Poggi nato a Genova (GE) il 29/12/2002 residente a Pavia CAP 27100 in Via Corso Strada Nuova n.1 codice fiscale PGGCLL02T69D969G cittadinanza Italiana.
5. Sig. Moretto Andrea nato a Pietra Ligure il 24/01/2000 residente a Albenga CAP 17031 in Via Via Piave n. 130 codice fiscale MRTNDR00A24G605D cittadinanza Italiana.
6. Sig./Sig.ra Roberto Di Grandi nato a Genova il 01/04/1999 residente a Cogoleto CAP 16016 in Via Passo Monte Rama 66 codice fiscale DGRRRT99D01D969X cittadinanza Italiana
7. Sig./Sig.ra Federico Graffione nato a Genova il 01/06/1998 residente a Genova CAP 16148 in Viale Pio VII 23/8 codice fiscale GRFFRC98H01I969B cittadinanza Italiana

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Marco Gallo il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Edoardo Minetti quale Segretario verbalizzante del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Elettra APS", da ora in avanti denominata "associazione".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale Via Carlo Lorenzini 73, int. 3, Genova, 16156.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) Coinvolgere e assistere gli studenti in attività pratiche che possano fornire esperienze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.
- b) Partecipare, attraverso i progetti afferenti, a competizioni di livello nazionale e internazionale permettendo ai soci di confrontarsi e sviluppare relazioni con colleghi di altre università, nonché di interagire con esperti del settore.

RDL
R
M

AMP

- c) Promuovere l'informazione e l'educazione degli studenti negli ambiti d'interesse associativo attraverso attività didattiche gestite da esperti e attività pratiche sul campo (art 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera d e g).
- d) Favorire lo sviluppo di abilità individuali perseguendo obiettivi scientifici, tecnologici e ricreativi, promuovendo il lavoro di squadra e la crescita personale (art 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera h).
- e) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

BG

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Presidente dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, allegato al presente Atto Costitutivo, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Presenti eleggono, per il primo mandato, della durata di 2 anni il Consiglio Direttivo composto da n. 5 membri. Risultano eletti i signori indicati di seguito, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente Marco Gallo
- Vicepresidente Pietro Cepollini
- Segretario Edoardo Minetti
- Consigliere Andrea Moretto
- Consigliere Camilla Margherita Poggi


Il primo esercizio sociale chiuderà in data 31/12/2024 .

Il presente atto, che consta di 2 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto

- Sig. Marco Gallo [Signature]
- Sig. Pietro Cepollini [Signature]
- Sig. Edoardo Minetti [Signature]
- Sig.ra Camilla Margherita Poggi [Signature]
- Sig. Andrea Moretto [Signature]
- Sig. Roberto Di Grandi [Signature]
- Sig. Federico Graffione [Signature]

Luogo e data Genova, 07/10/2024

Entrate Territoriale Direzione provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA 2
Registrato il 29/10/2024 N° 1344 sub 3
col pagamento di € 200,00

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
(Marina Bettini)

"Elettra APS"

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
(Marta Bettini)

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Elettra APS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) Coinvolgere e assistere gli studenti in attività pratiche che possano fornire esperienze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.
 - b) Partecipare, attraverso i progetti afferenti, a competizioni di livello nazionale e internazionale permettendo ai soci di confrontarsi e sviluppare relazioni con colleghi di altre università, nonché di interagire con esperti del settore.
 - c) Promuovere l'informazione e l'educazione degli studenti negli ambiti d'interesse associativo attraverso attività didattiche gestite da esperti e attività pratiche sul campo (art 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera d e g).
 - d) Favorire lo sviluppo di abilità individuali perseguendo obiettivi scientifici, tecnologici e ricreativi, promuovendo il lavoro di squadra e la crescita personale (art 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera h).
 - e) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.



Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere regolarmente iscritti all'Università di Genova
 - o non oltre il primo anno dopo il termine della durata normale del corso, se l'iscrizione è ad un corso di laurea di primo livello (laurea triennale) o ad un corso di laurea di secondo livello (laurea biennale specialistica/magistrale);
 - o non oltre il secondo anno dopo il termine della durata normale del corso, se l'iscrizione è ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata quinquennale o sessennale);
 - o alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca.

Possono mantenere la qualità di socio ordinario coloro che, già appartenenti all'Associazione in qualità di studenti universitari, abbiano conseguito il diploma di laurea, dottorato o scuola di specializzazione da non più di due anni.

Possono essere accettati come soci ordinari anche gli studenti liceali iscritti all'ultimo anno di corso purché in una percentuale non superiore al 25% del numero complessivo dei soci ordinari.

- essere in regola con i versamenti della quota associativa (*se prevista*).
2. L'Associazione può contemplare anche soci onorari e non-ordinari, appartenenti a categorie diverse da studenti universitari.
 3. Le cariche sociali, il diritto di voto in Assemblea e le altre determinazioni relative alla vita dell'Associazione competono esclusivamente ai soci ordinari.
 4. Al venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti, i soci perderanno automaticamente tale qualifica.
 5. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
 6. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
 7. L'ammissione deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

8. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
9. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissioni volontarie presentate al Consiglio direttivo per iscritto;
 - b) mancato versamento della quota associativa;
 - c) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Articolo 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - e) recedere dall'appartenenza all'associazione
 - f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - e) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Articolo 8 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) Assemblea dei Soci;
 - b) Presidente e Vicepresidente;
 - c) Consiglio Direttivo;
 - d) Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - e) Organo di Revisione legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - b) amministra l'associazione;

- c) predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

- 1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea dei soci. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 2. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 – Organo di controllo

- 1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Articolo 13 – Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 – Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

R

Articolo 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Sig. Marco Gallo *[Signature]*
 Sig. Pietro Cepollini *[Signature]*
 Sig. Edoardo Minetti *[Signature]*
 Sig.ra Camilla Margherita Poggi *[Signature]*
 Sig. Andrea Moretto *[Signature]*
 Sig. Roberto Di Grandi *[Signature]*
 Sig. Federico Graffione *[Signature]*

Luogo e data GENOVA, 7/10/2024

